

BACINI IMBRIFERI MONTANI (BIM) E SOVRACANONE

Legge 27/12/1953, n. 959

Norme modificative del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11/12/1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana

Legge 22/12/1980, n. 925

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice

Legge 24/12/2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)

Aggiornata con la legge 28/12/2015, n. 221 (articolo 62 – disposizioni in materia di sovracanone ed i bacino imbrifero montano)

Legge 27/12/1953, n. 959

Norme modificative del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11/12/1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana

Articolo 1

Il ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più Province qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzio tra Comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con il suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

I Comuni di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I Concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione. **(1)**

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi; **(2)**

c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione alla potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanonati, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva. **(1)**

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanonati sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazione, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

NOTE

(1) La legge 30/12/1959, n. 1254 ha disposto, con l'articolo 1, che "il comma ottavo dell'articolo 1 della legge 27/12/1953, n. 959, va così interpretato – Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o al massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadono in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa. Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'articolo 52 del testo unico 11/12/1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20/11/1916, numero 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale". Ha inoltre disposto (con l'articolo 1) che "Il comma non dell'articolo 1 della legge 27/12/1953, n. 959, va così interpretato – Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto. Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorre il canone demaniale, il sovracanone corrispondente alla utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso. Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo del 14/01/1954 alla data di decorrenza della prima annualità immediatamente successiva".

(2) La legge 22/12/1980, n. 925 ha disposto, con l'articolo 4 che "la lettera b) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27/12/1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza in pendenza del decreto di concessione.

Legge 22/12/1980, n. 925

Nuove norme relative ai sovracannoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice

Articolo 1

La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale dal 1 gennaio 1980.

NOTE

L'importo del sovracanone è stato periodicamente aggiornato con apposita normativa:

DM 10/11/1993 (G.U. 16/11/1993, n. 269). Sovracanone biennio 01/01/1994 – 31/12/1995 = Lire 14.521

Legge 28/12/2001, n. 448. Dal 01/01/2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22/12/1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980

Legge 28/12/2001, n. 448, come modificata dalla legge 27/12/2002, n. 289, articolo 27, comma 10): ha disposto che “a decorrere dal 01/01/2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,5 euro”

DM 30/11/2005 (G.U. 14/12/2005, n. 290) al comma 1) – Sovracanone biennio 01/01/2006 – 31/12/2007 = da euro 18,90 a euro 19,62

D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, con l'articolo 15, comma 6) ha disposto che “Per i comuni e consorzi di bacini imbriferi montani, a decorrere dal 01/01/2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22/12/1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste”

DM 30/11/2011 (G.U. 25/01/2012, n. 20) con l'articolo 1, comma 1) ha disposto che “La misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 1, della legge 22/12/1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27/12/1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 01/01/2012 – 31/12/2013, da euro 21,08 a euro 22,13. Ha inoltre disposto (con l'articolo 2, comma 1) che “La misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 1 della legge 22/12/1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27/12/1953, n. 959 e successive modifiche e integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW è elevata per il biennio 01/01/2012 – 31/12/2013, da euro 28,00 (legge 30/07/2010, n. 122, articolo 15, comma 6), a euro 29,40.

DM 22/11/2013 (G.U. 05/12/2013, n. 285) con l'articolo 1, comma 1) ha disposto che “La misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 1, della legge 22/12/1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27/12/1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 01/01/2014 – 31/12/2015, da euro 22,13 a euro 22,88. Ha inoltre disposto (con l'articolo 2, comma 1) che “La misura del sovracanone annuo di cui all'articolo 1 della legge 22/12/1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27/12/1953, n. 959 e successive modifiche e integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice

con potenza nominale media superiore a 3000 kW è elevata per il biennio 01/01/2014 – 31/12/2015, da euro 29,40 (legge 30/07/2010, n. 122, articolo 15, comma 6), a euro 30,40.

Legge 24/12/2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)

Aggiornata con la legge 28/12/2015, n. 221 (articolo 62 – disposizioni in materia di sovracanone ed i bacini imbrifero montano)

....

137. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanonici idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2013 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (02/02/2016), i sovracanonici idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi.